

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, COVIELLO, AZZARÀ, MICOLINI,
SARTORI, SALERNO, NIEDDU, FONTANA Elio, MANZINI, DI LEMBO,
LAURIA, D'AMELIO, DELL'OSSO, TOTH e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

Misure per la copertura dei posti vacanti nei ruoli organici dei coadiutori dattilografi giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 aprile 1985, n. 162, di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, ha previsto, allo scopo di provvedere con urgenza alla copertura delle vacanze esistenti, l'indizione di concorsi per la nomina a cancelliere e a segretario riservati a personale già in servizio nell'amministrazione giudiziaria nonché a cittadini italiani risultanti idonei nei concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale rispettivamente delle carriere direttive e delle carriere di concetto con indirizzo amministrativo banditi dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. Gli effetti della legge sono stati molto positivi perchè si è resa possibile, nel breve volgere di tempo, la copertura dei posti vacanti avviando a soluzione il problema della crisi strutturale della giustizia.

Al fine di non vanificare i risultati raggiunti, più che mai necessaria e urgente si appalesa l'esigenza di coprire con ogni possibile rapidità vuoti di organico esistenti anche nella categoria di coadiutori dattilografi giudiziari, ove si consideri che il relativo concorso per esami per 316 posti indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1986, è ancora nella fase iniziale, tenuto conto che solo nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 marzo 1988 saranno stabilite le date e la sede per l'espletamento delle prove, le quali si prevede si protrarranno per lungo tempo per l'elevato numero di candidati che è di circa ottantamila. Peraltro, ai posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 3 ottobre 1985 si sono frattanto aggiunte numerose altre vacanze per

cessazione dal servizio o per passaggio ad altri ruoli. Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge che ricalca, con i necessari adeguamenti, la legge 26 aprile 1985, n. 162.

Con esso si provvede alla copertura delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1987 nei ruoli organici dei coadiutori dattilografici giudiziari mediante:

a) concorsi per titoli e prova pratica, relativamente a un quinto delle vacanze esistenti in organico, riservato ai commessi giudiziari con almeno cinque anni di effettivo servizio e in possesso di diploma di scuola media inferiore (articolo 2);

b) concorsi relativi ai rimanenti quattro quinti delle vacanze esistenti in ciascun organico alla data del 31 dicembre 1987 (articolo 3), riservati ai cittadini italiani in possesso del titolo di studio specifico e risultati idonei in concorsi pubblici banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per la qualifica iniziale delle carriere esecutive (indirizzo amministrativo), esaurendosi ciascun concorso nell'inserimento in graduatoria di tutti i candidati secondo l'ordine determinato dal voto riportato nel concorso in cui fu conseguita l'idoneità.

Per i concorsi di cui alla lettera b), che, a differenza di quelli di cui alla lettera a), hanno carattere distrettuale, si è previsto che: i posti disponibili siano messi a concorso suddivisi per distretto di corte d'appello; i candidati possano produrre domanda di partecipazione limitatamente ai posti di due distretti i quali di regola coincidono con il territorio di una regione; alle operazioni concorsuali proceda per ciascuno di essi un'unica commissione (eventualmente integrata da altri componenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077), separatamente per distretti di corte di appello, incominciando dal distretto nei cui uffici giudiziari percentualmente maggiore è il numero delle vacanze rispetto agli organici e predisponendo distinte graduatorie.

Tali norme consentono la suddivisione di ogni concorso di cui alla lettera b) in tante procedure quanti sono i distretti di corte d'appello, nel presupposto di ottenere così - attraverso la preventiva ripartizione territoria-

le dei posti, la scelta autonoma da parte dei candidati dei distretti di concorso e la successiva predisposizione di distinte graduatorie - uno snellimento effettivo delle operazioni.

Appare poi, più che opportuno, necessario che alle operazioni per ciascuno dei concorsi di cui alla lettera b) proceda un'unica commissione, anziché tante commissioni quanti sono i distretti.

Ciò, non solo al fine di assicurare uniformità di valutazione per tutto il territorio nazionale e di non distogliere dai normali compiti, con ulteriori possibili danni alla funzionalità degli uffici giudiziari, tutto il personale che sarebbe necessario a comporre ventiquattro commissioni distrettuali.

Quanto alla scelta di riservare un quinto dei posti vacanti in organico a favore dei candidati appartenenti alla carriera del personale ausiliario e che siano in possesso di un'anzianità minima di effettivo servizio nonché del titolo di studio previsto, essa nasce soprattutto dalla esigenza dell'Amministrazione di avvalersi, per quanto possibile, dell'opera di personale che ha già maturato esperienze significative negli uffici giudiziari.

Non v'è dubbio, infatti, che, nei soggetti che hanno maturato l'anzianità di servizio richiesta, la peculiare esperienza acquisita nel «quotidiano» - che rassicura l'Amministrazione in ordine alla conoscenza dei servizi e all'acquisizione degli elementi utili a realizzare la complessa gestione di un ufficio giudiziario - è tale da potere essere utilizzata anche in funzioni superiori nella finalità di una migliore efficienza e del buon andamento dei pubblici uffici. Come ulteriore garanzia, si è previsto che i candidati superino anche una prova pratica con modalità che verranno indicate nei bandi di concorso. Sicché la riserva dei posti, peraltro non elevata, salvaguarda le accennate esigenze senza peraltro ledere, per disparità di trattamento o sotto altri profili di legittimità costituzionale, le situazioni soggettive dei candidati esterni.

La scelta di conferire i rimanenti quattro quinti dei posti ai candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dalle Amministrazioni dello Stato per la qualifica iniziale delle carriere esecutive - indirizzo amministrativo - risponde alla già accennata

esigenza di provvedere con ogni possibile urgenza alla copertura dei posti vacanti mediante l'assunzione di personale potenzialmente capace di prestare servizio anche presso l'Amministrazione della giustizia.

Tale esigenza appare potersi agevolmente soddisfare mediante l'assunzione degli idonei in concorsi pubblici a indirizzo amministrativo, secondo graduatoria formata sulla base del voto riportato, con preferenza assoluta degli idonei nei concorsi banditi dal Ministro di grazia e giustizia.

Nè sembra opportuno sottoporre tali soggetti a particolari valutazioni, atteso che appare necessaria e sufficiente la valutazione che della loro preparazione venne operata nel concorso al quale parteciparono e nel quale, pur non riuscendone vincitori, ottennero tuttavia l'idoneità. Costoro, come prevede l'articolo 3 del provvedimento, dovranno allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal concorso, documento certificativo della conseguita idoneità.

Si prevede poi, per accelerare al massimo la procedura concorsuale e pervenire al più presto all'assunzione dei vincitori, che i candidati ai concorsi riservati agli idonei indichino nella domanda, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze.

Nell'articolo 4 è previsto che il personale in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 è nominato in prova nella qualifica iniziale.

Nell'articolo 5 si prevede, eccezionalmente, di applicare ai concorsi in esso indicati, per un triennio dalla data di approvazione delle graduatorie, la disposizione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

Infatti nel triennio l'Amministrazione della giustizia, senza dover indire nuovi concorsi, e reclutando a mano a mano gli idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, potrà far fronte a tutte le situazioni di decadenza, rinuncia, dimissioni, o comunque dipendenti da altre eventuali cause.

Al fine di assicurare una tempestiva immissione in servizio dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi delle precedenti disposizioni, l'articolo 6 prevede il ricorso al collaudato schema normativo previsto nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271, per evitare il dispendio di tempo connesso alla normale procedura di approvazione delle graduatorie ed al controllo preventivo di legittimità sia dell'intera procedura concorsuale che dei singoli decreti di nomina dei vincitori da parte della Corte dei conti.

Per gli stessi motivi di cui sopra, appare opportuno prevedere le medesime modalità di immissione in servizio anche per i vincitori degli altri concorsi indicati nell'articolo 5.

La disposizione di cui all'articolo 7 riproduce l'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162, che autorizza i capi degli uffici giudiziari ad assumere personale straordinario in sostituzione di impiegati assenti; si aggiunge a tale disposizione legislativa che nell'assunzione occorre dare la preferenza assoluta ai cittadini risultati idonei in concorsi pubblici per esami.

Il disegno di legge non ha bisogno di specifica copertura finanziaria perchè concerne l'assunzione di personale in posti di ruolo già previsti e la retribuzione dei suoi titolari è preveduta dalla legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, con le procedure e le modalità di cui ai successivi articoli, concorsi per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario relativamente alle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1987 nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

1. Un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1987 nel ruolo organico della carriera esecutiva viene conferito, per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario, mediante concorso per titoli e prova pratica, al quale sono ammessi i commessi giudiziari con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza e in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. I titoli valutabili, le modalità della prova ed i punteggi attribuibili sono indicati nei rispettivi bandi.

Art. 3.

1. I posti disponibili alla data del 31 dicembre 1987 nel ruolo organico della carriera esecutiva, effettuata la detrazione di un quinto ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sono conferiti mediante concorso pubblico al quale sono ammessi i cittadini italiani risultati idonei in concorsi pubblici per esami per la qualifica iniziale delle carriere esecutive con indirizzo amministrativo, banditi dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in data non anteriore al 1° gennaio 1982 e le cui graduatorie siano state approvate almeno novanta giorni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammissione al concorso di cui al comma 1 è subordinata al possesso, oltre che di tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa per l'ammissione agli impieghi statali, del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. I posti di cui ai commi 1 e 2 sono messi a concorso suddivisi per distretti di corte d'appello. Nell'ambito di ciascun concorso la partecipazione è limitata ai posti relativi a due distretti.

4. Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, dovranno essere fornite tutte le indicazioni di legge, quali saranno specificate nei rispettivi bandi, e dovranno altresì essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserve di posti o preferenze.

5. Alle domande, da prodursi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà essere allegato, pena l'esclusione dal concorso, certificato in carta legale, che l'Amministrazione statale interessata è tenuta a rilasciare nel termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, nel quale risultino precisati tutti gli elementi relativi al concorso in cui il candidato è risultato idoneo, il punteggio ottenuto e la posizione in graduatoria.

6. Alle operazioni di concorso procederà apposita commissione, separatamente per distretti di corte d'appello e secondo l'ordine determinato dalla percentuale di vacanze in organico, predisponendo distinte graduatorie.

7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

8. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministro di grazia e giustizia per coadiutore dattilografo giudiziario, coadiutore penitenziario, coadiutore negli uffici notificazioni e aiutante negli archivi notarili hanno titolo di preferenza assoluta.

9. Ogni graduatoria, salvo il rispetto di quanto previsto nel comma 8, verrà predisposta sulla base del punteggio conseguito da ciascun candidato nel concorso in cui fu

conseguita l'idoneità. A tal fine ciascuna commissione stabilirà preventivamente i criteri per la riduzione a comune denominatore dei punteggi eventualmente non uniformi adottati dalle diverse Amministrazioni.

10. Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 4.

1. Al personale assunto in base ai concorsi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale personale è nominato in prova nella qualifica iniziale.

2. Il personale assunto in base ai concorsi di cui all'articolo 3 non potrà chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

Art. 5.

1. Ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, e ai concorsi banditi dal Ministro di grazia e giustizia ed espletati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, è applicabile, per la durata di anni tre dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426.

Art. 6.

1. L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati nell'articolo 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 giugno 1978, n. 271.

Art. 7.

1. Nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a giorni sessanta, del personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale straordinario con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, con preferenza assoluta dei cittadini risultati idonei in concorsi pubblici per esami.